

RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI ai sensi dl vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ARTICOLO DEL REGOLAMENTO	AGEVOLAZIONE PREVISTA
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA</p> <p><i>Utenze Domestiche:</i> superfici coperte con altezza superiore ad 150 cm.</p>	<p>Non soggette alla tassa</p>
<p><i>Utenze non Domestiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - gli edifici utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi; - le superfici adibite all'allevamento degli animali; - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; - aree impraticabili o intercluse da recinzione; - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 	<p>Non soggette alla tassa</p>

Art. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

(Art. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

La tariffa è ridotta, di un componente, nella sola parte variabile al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 15, c. 2.)

3. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Le rimesse attrezzi ed i depositi per uso agricolo, anche se l'attività non è svolta in forma imprenditoriale, si considerano utenze non domestiche.

	<p>6. Per le unità abitative non di residenza di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel comune, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato in una unità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</p>	<p>1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento. La riduzione non spetta alle utenze interessate da forme di raccolta porta a porta o domiciliare, le quali sono considerate a tutti gli effetti servite.</p> <p>2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall' autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all' ambiente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</p> <p>Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.</p>	<p>La riduzione del comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell' anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall' utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore alla quota variabile del tributo.</p> <p>La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo della riduzione viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell' attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l' attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd),</p>

	<p>indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo.</p>
<p>Art. 19 ALTRE AGEVOLAZIONI</p>	<p>Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura nell'anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore al 25%, hanno diritto alla riduzione della parte variabile del tributo nella misura del 60%.</p>
<p>Art. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE</p>	<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo non superi 183 giorni continuativi nel corso dell'anno solare; - le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. <p>La tariffa è ridotta di due terzi per la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>
<p>Art. 21 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO</p>	<p>Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un'esenzione/riduzione per il pagamento della TARI, relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, facendosi carico del relativo onere.</p> <p>La predetta esenzione, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione I.S.E.E.</p> <p>I limiti ISEE per beneficiare dell'esenzione ed i termini per presentare la richiesta sono stabiliti, annualmente, con delibera di Giunta.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 22 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE</p>	<p>Le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino se in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti possono accedere ad un'agevolazione annua del 20% sulla parte variabile della tariffa nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico mediante utilizzo di un composter.</p> <p>Restano esclusi dalla riduzione i condomini.</p> <p>Chi sceglierà di smaltire la propria frazione organica attraverso il compostaggio non riceverà il contenitore della frazione organica ed avrà lo sconto di € 50,00 sulla bolletta TARI dell'anno successivo al ritiro del composter. Non sono ammessi sconti parziali, rapportati ai mesi di consegna del composter; le variazioni verranno interamente contabilizzate nella bolletta successiva. Restano esclusi dal progetto i condomini.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 37 NORME TRANSITORIE PER L'ANNO 2020</p>	<p>Limitatamente all'anno d'imposta 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, è riconosciuta alle utenze non domestiche la riduzione del 40% della parte variabile della tariffa, in applicazione dei D.P.C.M. emanati il 11.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020.</p>

Marsciano, 30.12.2020